



Agenzia Mobilità Metropolitana Torino
Consorzio tra Enti Locali

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

(in vigore dal 1/1/2006)

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005

INDICE

.....	1
.....	1
<u>Titolo I. Controllo di gestione: definizione.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1. Oggetto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2. Definizione e finalità del controllo di gestione.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3. Oggetti del controllo di gestione.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 4. Obiettivi del controllo di gestione.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 5. Caratteristiche del controllo di gestione.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 6. Responsabilità e controllabilità dei risultati.....</u>	<u>2</u>
<u>Titolo II Il sistema del controllo di gestione: strumenti e procedura.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 7. Struttura organizzativa del controllo.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 8. Articolazione del sistema contabile dell'ente e dati per il controllo di gestione.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 9. Il processo di controllo.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 10. Controllo dei risultati.....</u>	<u>3</u>
<u>Titolo III. I soggetti del controllo di gestione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 11. Soggetti del controllo di gestione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 12. Il Consiglio di amministrazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 13. Il Direttore generale.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 14. I responsabili delle unità di controllo.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 15. Il servizio di ragioneria.....</u>	<u>4</u>
<u>Titolo IV. Disposizioni finali.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 16. Entrata in vigore.....</u>	<u>5</u>

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

Titolo I. Controllo di gestione: definizione

Art.1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli oggetti, gli obiettivi, le caratteristiche, i principi e gli strumenti del controllo di gestione. Esso è redatto in conformità al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (artt. 147, 196, 197,198, 234), e al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia per la mobilità metropolitana (art. 7).

Art. 2. Definizione e finalità del controllo di gestione

1. Il sistema del controllo di gestione, unitamente al sistema di programmazione, costituiscono strumenti che consentono agli organi di direzione politica e tecnica di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e le modalità utilizzate, in particolare sotto i profili della funzionalità dell'organizzazione dell'ente, dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, nell'utilizzo delle risorse impiegate.
2. Il controllo di gestione non si sovrappone al controllo di legittimità e di correttezza formale e al controllo di copertura finanziaria e regolarità contabile.
3. Il controllo di legittimità e di correttezza formale garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il controllo di copertura finanziaria e regolarità contabile garantisce la regolarità e correttezza contabile dell'azione amministrativa¹, e provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio di bilancio.

Art. 3. Oggetti del controllo di gestione

1. Oggetto del controllo di gestione è l'attività dell'ente, che si articola nelle attività delle unità – di seguito indicate come unità di controllo – corrispondenti a servizi e/o unità organizzative, a progetti o a singoli programmi o attività svolte anche da più articolazioni organizzative, cui è richiesto il raggiungimento di obiettivi programmati.

Art. 4. Obiettivi del controllo di gestione

1. Gli obiettivi di ciascuna unità di controllo vengono stabiliti con il Piano Esecutivo di gestione. Essi possono essere articolati in obiettivi operativi, la cui graduale realizzazione consente il perseguimento del risultato atteso.

Art. 5. Caratteristiche del controllo di gestione

1. Il sistema del controllo di gestione considera l'intera attività dell'ente e coinvolge tutte le articolazioni organizzative responsabili di obiettivi e/o di obiettivi operativi.

¹ Regolamento Organizzativo interno Allegato B Competenze dei servizi e degli Uffici Servizio di Bilancio e di Ragioneria.

Art. 6. Responsabilità e controllabilità dei risultati

1. Sono principi del sistema del controllo di gestione quelli della responsabilità, della controllabilità dei risultati.
2. Tali principi si traducono:
 - nell'assegnare gli obiettivi gestionali ed eventualmente gli obiettivi operativi ai responsabili delle strutture organizzative (dirigenti, incaricati di posizioni organizzative e alte specializzazioni, responsabili di unità organizzative o di progetto),
 - nell'individuare, all'atto di assegnazione degli obiettivi, i criteri di valutazione, che rendano misurabile il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo,
 - nel valutare la gestione intesa come capacità di raggiungere i fini fissati dai documenti programmatici e le scelte espresse dal bilancio in rapporto alle risorse disponibili ed al loro impiego efficiente, tenendo conto che non risulta direttamente applicabile un sistema di indicatori quantitativi in quanto l'attività svolta è caratterizzata da mansioni specialistiche e di alta professionalità. Inoltre, data l'esiguità della struttura organica, le mansioni sono esclusive per ciascuna unità di controllo, i processi, le azioni e i risultati sono fortemente integrati ed interdipendenti e come tali non standardizzabili e non assoggettabili a comparazioni interne all'organizzazione dell'Ente.

Titolo II Il sistema del controllo di gestione: strumenti e procedura

Art. 7. Struttura organizzativa del controllo

1. Il servizio del controllo di gestione viene effettuato dalla direzione generale, che ha funzione di controllo – guida per l'attività dei responsabili dei servizi e degli uffici.
2. Ciascun responsabile di servizio o unità organizzativa / unità di controllo fornisce informazioni per la valutazione degli obiettivi e dei risultati, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Art. 8. Articolazione del sistema contabile dell'ente e dati per il controllo di gestione

1. Il sistema contabile dell'ente si fonda sull'integrazione tra contabilità generale, finanziaria ed economica.
2. I dati/informazioni utili al controllo di gestione possono avere fonte contabile od extra contabile ed avere origine anche esterna all'ente, quali in particolare statistiche, questionari e simili.
3. Sono inoltre strumenti informativi i reports periodici, relativi allo stato di attuazione degli obiettivi. Tali strumenti devono consentire l'articolazione delle informazioni e del correlato processo di controllo per le singole unità interessate.

Art. 9. Il processo di controllo

1. Il processo del controllo di gestione si svolge nelle seguenti fasi:
 - definizione degli obiettivi con contestuale individuazione delle misurazioni espressive dei risultati programmati,
 - confronto tra risultati effettivi e risultati programmati e relativi scostamenti

- definizione degli eventuali interventi correttivi degli obiettivi e/o delle modalità di gestione.

Art. 10. Controllo dei risultati

1. Le attività di programmazione e controllo sono tra loro complementari: l'attendibilità della programmazione viene apprezzata attraverso il controllo di quanto realizzato.
2. Il confronto tra risultati ed obiettivi e l'analisi delle cause degli eventuali scostamenti alimentano un flusso informativo che valuta la gestione attuata e stimola eventuali azioni di correzione.
3. Il confronto tra obiettivi e risultati deve essere sempre effettuato almeno in corrispondenza dell'approvazione del conto consuntivo ed in ogni circostanza in cui fatti nuovi o imprevisi modificano sostanzialmente le circostanze o le informazioni su cui si era basata la programmazione tradotta nel bilancio preventivo.

Titolo III. I soggetti del controllo di gestione

Art. 11. Soggetti del controllo di gestione

1. Sono soggetti del controllo di gestione:
 - a. il consiglio di amministrazione
 - b. la direzione generale
 - c. i dirigenti
 - d. i responsabili delle unità di controllo.

Art. 12. Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:
 - approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono assegnati gli obiettivi e le risorse ai dirigenti ed agli altri responsabili dell'unità di controllo,
 - valuta, di concerto con il direttore generale, le cause degli scostamenti tra preventivo e consuntivo, valutandone le cause e le eventuali responsabilità delle unità interessate,
 - adotta, anche su proposta del direttore generale, variazioni del PEG, ai sensi della normativa vigente²,
 - verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa
 - riferisce all'Assemblea sui risultati dei controlli effettuati e sulle revisioni di indirizzo necessarie, proponendo eventuali variazioni al bilancio preventivo.

Art. 13. Il Direttore generale

1. Al direttore generale competono le responsabilità ed i compiti stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi³.

² Art. 175 TUEL

³ A norma dell'art. 7 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.

2. Il direttore generale è responsabile del procedimento di redazione del referto del controllo di gestione.⁴

Art. 14. I responsabili delle unità di controllo

1. I dirigenti

- articolano gli obiettivi loro assegnati in obiettivi operativi, che attribuiscono ai responsabili individuati nella propria area/servizio;
- provvedono durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivate e dettagliate relazioni al direttore;
- valutano, periodicamente o su richiesta dell'Amministrazione o del direttore generale e alla fine di ogni esercizio, la realizzazione degli obiettivi e dei programmi propri e di quelli assegnati ai responsabili di competenza;
- relazionano sulle cause interne o esterne che abbiano determinato scostamenti nel raggiungimento dei risultati programmati;
- decidono, nei limiti delle proprie competenze, eventuali interventi correttivi nell'attuazione degli obiettivi;
- propongono al direttore generale le variazioni al PEG ritenute necessarie.

2. I dirigenti ed responsabili delle unità di controllo:

- raccolgono e selezionano dati ed informazioni utili per il sistema di controllo interno;
- assicurano la disponibilità di dati ed informazioni utili per la formulazione del PEG e dei report;
- Ciascun responsabile di servizio e unità di controllo provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivate e dettagliate relazioni al Direttore.

Art. 15. Il servizio di ragioneria

1. Il servizio di ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della

In particolare il direttore generale ha responsabilità gestionale specifica in ordine a:

- *processo di programmazione operativa degli obiettivi e degli indirizzi di governo a supporto del Consiglio di amministrazione;*
- *integrazione e coordinamento dei dirigenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi di governo;*
- *monitoraggio della congruenza tra obiettivi e risorse, anche attraverso l'obbligo di preventiva comunicazione da parte dei dirigenti delle determinazioni degli impegni di spesa relativi all'acquisto di prestazioni di servizi e di beni materiali;*
- *definizione, in accordo con i dirigenti, del sistema di qualità complessivo dell'ente, identificazione degli obiettivi e contenuti della qualità dei servizi, definizione del processo di analisi e controllo della qualità del sistema;*
- *supporto al Consiglio per la rilevazione periodica dei risultati.*
- *sviluppo delle risorse umane e comunicazione interna*

determinazione degli impegni di spesa relativi all'acquisto di prestazioni di servizio e di beni materiali, per la parte di risorse assegnate in sede di PEG

Il direttore generale si avvale nell'ambito delle sue attribuzioni di tutti i servizi ed unità operative e di progetto dell'Agenzia nonché di appositi uffici di staff, di cui il medesimo propone la composizione.

A norma dell'art. 32 del Regolamento organizzativo "Il direttore generale, con proprio atto di organizzazione, stabilisce le modalità di raccordo tra le attività del controllo di gestione e le altre strutture dell'Agenzia."

⁴ TUEL art. 198

sussistenza dei requisiti di equilibrio di bilancio dandone comunicazione al direttore su sua richiesta.

Titolo IV. Disposizioni finali

Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.